



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 28-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREÀ GIANMARIA	P	SANTAMBROGIO ROSELLA CLAUDIA	P
KEBEDE ELIAS	P	MICHELUCCINI VITTORIO	A
BRAMATI CARLA	P	PIROTTA GRAZIANO	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	P	PREVITALI CLARA	P
ROTOLONI MASSIMO GIUSEPPE	P	SACCHI GIOVANNA LUIGIA	P
IPERBOLI NADIA PALMIRA	P	ROSSONI MANUEL FRANCESCO	P
PESENTI VANESSA	P		

ne risultano presenti n. 12 (di cui in videoconferenza il Consigliere Clara Previtali) e assenti n. 1.

E' presente alla seduta l'Assessore Esterno Sig.ra Isabella Asia Manfra.

Assume la presidenza l'Ing. CEREÀ GIANMARIA in qualità di Sindaco assistito dal VICESEGRETARIO COMUNALE Dott. FERNANDO BOSCARO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Canonica D'Adda non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 520.635,00;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, validato dal dott. Zendra Danilo in qualità di soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con nota al prot. 3979 del 24/05/2021, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 443/2019 ed in corso di approvazione nella medesima seduta consiliare di cui al presente atto;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2014;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle

potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	55%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	45%

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;

Preso atto che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito sull'anno 2021 così come previsto dal comma 5, del D.L. n. 18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013;

Considerato che a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2021 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle chiusure imposte dal Governo;

Richiamato l'articolo 6 del D.L. "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI non domestiche colpite dalle restrizioni e dai 'fermo macchina' per contenere il Covid 19 nella seconda ondata da gennaio 2021 ad aprile 2021;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche mirate e calibrate su chiusure e limitazioni di attività, che hanno portato ad una riduzione effettiva di rifiuti sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Hanno diritto alla riduzione le categorie di utenze non domestiche che esercitano in via prevalente un'attività contraddistinta da Codice Ateco rientrante

nell'allegato 1 o 2 del D.L. 149/2020 ed in proporzione alle effettive chiusure o limitazioni delle attività con conseguenti minore produzione di rifiuti;

Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:

- a) riduzione della quota variabile nella misura del 60%;
- b) per il riconoscimento della riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di richiesta, attestante il periodo di chiusura e contenente l'indicazione del codice ATECO dell'attività, utilizzando il modello (allegato "C") che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente successivamente all'approvazione del presente provvedimento, allegando la documentazione dimostrativa che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità;
- c) le agevolazioni saranno riconosciute alle utenze non domestiche, che per effetto dei decreti governativi hanno subito in maniera significativa gli effetti della seconda ondata, in relazione e in proporzione alle effettive chiusure o limitazioni delle attività con conseguenti minore produzione di rifiuti e che sono in regola con i versamenti della TARI degli anni pregressi;
- d) l'agevolazione di cui al precedente comma a) avverrà mediante rideterminazione dell'importo dovuto per la seconda rata della tari dell'anno in corso.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente di seguito indicate:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€. 0,58	€. 41,89
2 componenti	€. 0,68	€. 97,74
3 componenti	€. 0,76	€. 125,67
4 componenti	€. 0,83	€. 153,59
5 componenti	€. 0,89	€. 202,46
6 o più componenti	€. 0,95	€. 237,37

Utenze non domestiche

Attività Produttive	Quota fissa	Quota
---------------------	-------------	-------

	(€/mq/anno)	variabile (€/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,70	€. 0,90
2. Cinematografi e teatri	€. 0,40	€. 0,50
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€. 0,62	€ .0,80
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€. 0,86	€. 1,11
5. Stabilimenti balneari	€. 0,67	€. 0,85
6. Esposizioni, autosaloni	€. 0,53	€. 0,69
7. Alberghi con ristorante	€. 1,67	€. 2,19
8. Alberghi senza ristorante	€. 1,07	€. 1,36
9. Case di cura e riposo	€. 1,18	€. 1,50
10. Ospedale	€. 1,25	€. 1,59
11. Uffici, agenzie, studi professionali	€. 1,58	€. 2,03
12. Banche ed istituti di eredità	€. 0,87	€. 1,45
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€. 1,47	€. 1,88
14. Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€. 1,87	€. 2,41
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€. 0,86	€. 1,11
16. Banchi di mercato beni durevoli	€. 0,44	€. 0,74
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€. 1,54	€. 1,98
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€. 1,06	€. 1,38
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 1,47	€. 1,88
20. Attività industriali con capannoni di produzione	€. 0,96	€. 1,30
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€. 1,13	€. 1,45
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€. 6,70	€. 9,30
23. Mense, birrerie, hamburgherie	€. 6,27	€. 8,49

24. Bar, caffè, pasticceria	€. 4,70	€. 6,47
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€. 2,30	€. 3,10
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 1,85	€. 2,60
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€. 8,58	€. 10,9
28. Ipermercati di generi misti	€. 1,98	€. 2,87
29. Banchi di mercato genere alimentari	€. 1,40	€. 2,40
30. Discoteche, night-club	€. 1,99	€. 2,56

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento (Art. 27 del Regolamento Comunale sulla TARI);

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/07/2021
- seconda rata: 31/01/2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2021

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, prevede che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal

comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24.04.2021 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione ed il piano degli obiettivi 2021/2023;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00 così come modificato dall'art. 3 comma 2bis del D.L. 174/2012 prot 4632 del 24.06.2020 (allegato D);

Sentito l'intervento del Sindaco che afferma che sono aumentate le tariffe a causa dell'aumento del costo del servizio, che da ottobre le tariffe saranno ricalcolate sulla base dell'effettivo consumo e che la tendenza è un aumento delle spese per i rifiuti.

Sentito l'intervento del Consigliere Previtali che afferma che la spesa sia molto alta e non ci sia più lo sconto come nel 2020, il Sindaco risponde che lo sconto era stato introdotto come misura per l'emergenza COVID.

Sentito l'intervento del Consigliere Previtali che riferisce di pagare due volte la TARI , quella per le utenze domestiche e quella per le utenze dello studio di architettura; riferisce che il costo sia raddoppiato.

Il Sindaco riferisce che il costo dipenda dal gestore, la G.ECO;

Sentito l'intervento del Consigliere Pirotta che riferisce che le utenze domestiche sono aumentate in più rispetto alle altre utenze e che quindi c'è un margine di manovra per aumentare quelle domestiche ed abbassare le altre;

Sentito l'intervento con cui Sindaco afferma che numerose aziende chiedono di smaltire i rifiuti con un loro smaltitore e che quindi in futuro vi sarà un maggiore costo a carico delle utenze domestiche;

Il Consigliere Pirotta dichiara il suo voto contrario alla deliberazione;

Interviene il Consigliere Sacchi che afferma che per la riunioni del Consiglio Comunale bisognerebbe utilizzare delle borracce riciclabili al posto delle bottiglie di plastica;

Con voti contrari n. 4 (Consiglieri Pirotta, Sacchi, Rossoni e Previtali), astenuti n. 1 (Consigliere Pesenti) e favorevoli N. 7

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validato dal dott. Zendra Danilo in qualità di soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con nota al prot. 3979 del 24/05/2021;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di ripartire sull'anno 2021 il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;
5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
7. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 30/07/2021
 - seconda rata: 31/01/2022
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2021
8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda si rinvia alla normativa vigente in materia;
10. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/15;

Successivamente con voti unanimi favorevolmente espressi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti – allegato D
- piano economico finanziario anno 2021 – allegato A
- tariffe anno 2021 – domestiche e non domestiche – allegato B
- domanda di richiesta agevolazione TARI – allegato C

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CEREA GIANMARIA



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. FERNANDO BOSCARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 14 LUG 2021 Reg. N° 328 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 14 LUG 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. FERNANDO BOSCARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. FERNANDO BOSCARO



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

Piazza del Comune, 3 - 24040 Canonica d'Adda (BG) Cod. Fisc. e P. I. 00342890167
 Tel. 02/9094016 - Fax. 02/9095023 PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it

Tariffe utenze domestiche anno 2021

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€. 0,58	€. 41,89
2 componenti	€. 0,68	€. 97,74
3 componenti	€. 0,76	€. 125,67
4 componenti	€. 0,83	€. 153,59
5 componenti	€. 0,89	€. 202,46
6 o più componenti	€. 0,95	€. 237,37

Tariffe utenze non domestiche anno 2021

Attività Produttive	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,70	€. 0,90
2. Cinematografi e teatri	€. 0,40	€. 0,50
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€. 0,62	€. 0,80
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€. 0,86	€. 1,11
5. Stabilimenti balneari	€. 0,67	€. 0,85
6. Esposizioni, autosaloni	€. 0,53	€. 0,69
7. Alberghi con ristorante	€. 1,67	€. 2,19
8. Alberghi senza ristorante	€. 1,07	€. 1,36
9. Case di cura e riposo	€. 1,18	€. 1,50
10. Ospedale	€. 1,25	€. 1,59
11. Uffici, agenzie, studi professionali	€. 1,58	€. 2,03
12. Banche ed istituti di eredito	€. 0,87	€. 1,45
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€. 1,47	€. 1,88
14. Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€. 1,87	€. 2,41

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€. 0,86	€. 1,11
16. Banchi di mercato beni durevoli	€. 0,44	€. 0,74
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€. 1,54	€. 1,98
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€. 1,06	€. 1,38
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 1,47	€. 1,88
20. Attività industriali con capannoni di produzione	€. 0,96	€. 1,30
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	€. 1,13	€. 1,45
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€. 6,70	€. 9,30
23. Mense, birrerie, hamburgherie	€. 6,27	€. 8,49
24. Bar, caffè, pasticceria	€. 4,70	€. 6,47
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€. 2,30	€. 3,10
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 1,85	€. 2,60
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€. 8,58	€. 10,9
28. Ipermercati di generi misti	€. 1,98	€. 2,87
29. Banchi di mercato genere alimentari	€. 1,40	€. 2,40
30. Discoteche, night-club	€. 1,99	€. 2,56